

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
06/05/2020 N. 2642**

Adozione dell'appendice al documento di valutazione dei rischi (DVR), versione n. 05 - nov. 2018 "REL 02 - Rischio da virus SARS-COV-2 (coronavirus) causa della malattia COVID-19 relativo alla fase emergenziale 1", ai sensi del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 689 del 29/7/2016 con la quale la Giunta Regionale ha attribuito al sottoscritto Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione le attività non delegabili del datore di lavoro indicate dall'art. 17 e gli obblighi di cui all'art. 18 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni ed ha confermato l'attribuzione ai Direttori Generali, per quanto di rispettiva competenza, degli obblighi di cui al citato art. 18, con riferimento alle funzioni di organizzazione del lavoro, di vigilanza e di segnalazione dei rischi.

RILEVATO che tra le attività indicate dall'art. 17 sopra richiamato rientra la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto dal successivo art. 28 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni.

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 3188 del 13/12/2018, con il quale è stato adottato il documento di valutazione dei rischi (DVR) versione n. 05, aggiornata al mese di novembre 2018.

PRESO ATTO dei provvedimenti normativi emanati per contrastare la diffusione dell'infezione causata dal virus SARS-COV-2.

VISTO il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il 14/3/2020.

RITENUTO opportuno, nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni e delle regole di massima precauzione, discendenti dal precetto di cui all'art. 2087 Cod. civ., formalizzare in un'apposita appendice del DVR le azioni poste in atto e le misure adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, in attuazione delle disposizioni nazionali, regionali e locali emanate dalle istituzioni competenti, al fine di tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in relazione all'epidemia di COVID-19.

DATO ATTO che, nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente, l'attività suddetta è stata condotta dal Servizio di prevenzione e protezione in collaborazione con il "medico competente".

DATO ATTO altresì che la bozza dell'appendice al DVR riferita al rischio da virus SARS-COV-2 causa della malattia COVID-19 relativa alla fase emergenziale 1 è stata sottoposta ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per la necessaria consultazione, tramite scambio di mail.

RICHIAMATO l'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni, in base al quale il documento redatto al termine della valutazione dei rischi deve essere munito di data certa.

RAVVISATA la necessità di procedere all'adozione dell'appendice al DVR "REL 02 - Rischio da virus SARS-COV-2 (coronavirus) causa della malattia COVID-19 relativo alla fase emergenziale 1", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.

DECRETA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni è adottata l'appendice al DVR "REL 02 - Rischio da virus SARS-COV-2 (coronavirus) causa della malattia COVID-19 relativo alla fase emergenziale 1", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.
- 2) il documento di cui al precedente punto 1) integra la versione n. 05 - nov. 2018, adottata con decreto n. 3188 del 13/12/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Sottili

(segue allegato)



REGIONE LIGURIA

Documento di Valutazione dei Rischi Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro

**REL 02 - RISCHIO DA - VIRUS SARS-COV-2 (CORONAVIRUS)
CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19
“RELATIVO ALLA FASE EMERGENZIALE 1”**



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 2 di 15
04/2020

215REL 02 – RISCHIO DA - VIRUS SARS-COV-2SOMMARIO



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 3 di 15
04/2020

1 INTRODUZIONE

La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro fa rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell'epidemia.

2 PREMESSA

È indubbio che ci si trovi di fronte ad una emergenza da ascrivere nell'ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l'intera popolazione indipendentemente dalla specificità del "rischio lavorativo proprio" di ciascuna attività.

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una "esposizione deliberata" ovvero ad una "esposizione potenziale" dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una "valutazione del rischio" ed "elaborare il DVR" e, se del caso, "integrarlo" con quanto previsto dall'art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.

Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l'agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all'attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro.

In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all'attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l'attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.

Lo scenario connesso all'infezione coronavirus vede coinvolto il DL di questa Amministrazione esclusivamente sotto l'aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, si condivide la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di "non ritenere giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione" (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda). Simile indirizzo compare nella nota n. 89 del 13/3/2020 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa / gestionale, riassumere un piano di intervento per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione basati sul contesto lavorativo specifico.

In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte normalmente dall'ente non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all'uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una "esposizione deliberata" né tantomeno una "esposizione potenziale", richiedenti l'obbligo puntuale della valutazione del rischio e l'elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato neppure per quelle attività per le quali il rischio biologico è stato individuato esclusivamente come marginale o al più incidentale.

È di tutta evidenza, inoltre, che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo l'intera popolazione, **è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno**, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonché da un'indeterminazione valutativa che non può che essere rimessa alle alte istituzioni, sia per complessità che per entità del rischio nonché per le misure di prevenzione da adottare.

La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare *in progress* le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell'emergenza.

In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro di questa Amministrazione, appare evidentemente limitato all'attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 4 di 15
04/2020

stanno adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga, regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo, all'interno ed all'esterno degli uffici, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.

Inoltre l'accordo del 14/03/2020 firmato fra le parti sociali cita fra le azioni a carico dei DL indica quanto segue: **“aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall'infezione da COVID.19 dei lavoratori che proseguono l'attività e solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.”**

In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 c.c. il presente documento serve a formalizzare l'azione del datore di lavoro riportando dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte.

Con lo scopo di rendere tracciabili le azioni messe in campo, dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, sono raccolte nel presente documento che costituisce un'appendice del DVR.

Le misure attuate e da attuarsi sono definite con il supporto del Medico e con la consultazione e informazione dei RLS.

3 DEFINIZIONI

Si precisa preliminarmente che col termine **SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2)** si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine **COVID-19 (COrona Virus Disease-2019)** si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, non rilevanti ai fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020 “COVID-2019. Aggiornamento”, comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico.

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali¹)

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;

¹ European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 February 2020, disponibile all'indirizzo <https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov>



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 5 di 15
04/2020

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

4 LE INFEZIONI VIRALI

Le infezioni virali possono manifestarsi in maniera improvvisa in forme sporadiche, endemiche, o pandemiche. La propagazione dell'infezioni virali è determinata dalle caratteristiche dell'agente eziologico (contagiosità, invasività, virulenza, patogenicità), dalle caratteristiche dei sistemi immunitari ospiti e dalle caratteristiche ambientali.

L'esposizione al suddetto agente non rappresenta un rischio professionale in quanto essendo gli stessi in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione.

Nel corso dell'infezione, il virus è stato identificato in campioni del tratto respiratorio 1-2 giorni prima della comparsa dei sintomi e può persistere per 7-12 giorni nei casi moderati e fino a 2 settimane nei casi gravi.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria e attraverso le mucose.

È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol o di cloro è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

5 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il presente capitolo individua i *Criteria di valutazione del rischio* utilizzati per la definizione, per quanto possibile, del livello di rischio legato alla situazione emergenziale COVID-19. La risultanza della valutazione del rischio per Regione Liguria e le relative azioni intraprese sono riportati nei capitoli dal 6 in avanti.

I seguenti criteri di valutazione del rischio sono mutuati da documenti ufficiali e sono specifici per il rischio SARS-CoV-2 tengono conto della situazione in atto e di quanto indicato nelle premesse risulta essere del tutto indicativo poiché la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo l'intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno.

1.1 Attribuzione della gravità

In riferimento all'articolo 268 – Classificazione degli agenti biologici – del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), in considerazione del fatto che alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note e alla luce delle informazioni disponibili si ritiene di attribuire la classificazione del **gruppo 4** "un agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche e terapeutiche", specialmente in ragione della severità degli effetti osservati per le categorie più sensibili (in presenza di lavoratori over 60 o in presenza di patologie croniche e/o terapie che possono comportare una ridotta funzionalità del sistema immunitario).

PARAMETRO	Valore	Barrare
GRAVITA'	3	
	4	X



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 6 di 15
04/2020

Il giudizio sul gruppo di appartenenza e sulla gravità assegnata andrà rivisitato alla luce dell'evoluzione delle conoscenze.

La composizione di valutazione dei rischi è suddivisa per *scenari* di rapida applicazione al mutare degli eventi (significatività del contagio).

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE
Prerequisito	Rispetto di decreti, normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	<i>COSTANTE</i>
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	X

5.1.1 Prerequisito

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

5.1.2 Scenario 1 – bassa probabilità di diffusione del contagio

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nella provincia ove insiste la sede interessata o nelle province confinanti, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante le informative visibili e scaricabili nella sezione Salute e Sicurezza della Ligurnet;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro del “decalogo” visibile e scaricabile anche nella sezione Salute e Sicurezza della Ligurnet;
- Affissione, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani”, visibili anche nella sezione Salute e Sicurezza della Ligurnet;

Tali manifesti dovranno essere sostituiti quando dovesse esserne emesso uno similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;

- Stretto controllo sugli accessi esterni, per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

5.1.3 Scenario 2 – media probabilità di diffusione del contagio

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia ove insiste la sede interessata o nelle province confinanti, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di diffusione, il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- Uso di guanti protettivi da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali, prodotti, buste o pacchi;



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 7 di 15
04/2020

- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con autodichiarazione). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese "The Lancet");
- Pulizia con utilizzo di sostanze a base alcolica / clorurata per i locali delle sedi che ricadono nello scenario 2;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

5.1.4 Scenario 3 – elevata probabilità di diffusione del contagio

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart-working, telelavoro ecc. in modo da garantirne la massima diffusione;
- Fornitura, ai soli lavoratori il cui svolgimento della mansione non permette di mantenere le distanze di rispetto e/o le cui attività prevedono già in condizioni normali l'uso di protettori delle vie respiratorie, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3 (D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 16 comma 2 autorizzazione di mascherine filtranti prive di marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio). Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente.
- Messa a disposizione di mascherine di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per il personale presente in ufficio.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

5.1.5 Scenario 4 – molto elevata probabilità di diffusione del contagio

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "molto elevata" la probabilità di diffusione, il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Sanificazione periodica con utilizzo di sostanze idonee di tutti i locali delle sedi che ricadono nello scenario 4;
- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e l'esecuzione dei soli servizi essenziali e di pubblica utilità.

6 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Come indicato in premessa, la valutazione dei rischi, puramente indicativa, tiene conto del fatto che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo l'intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno.

Allo stato attuale dei fatti siamo nello SCENARIO 4: molto elevata probabilità di diffusione del contagio; in tale situazione le azioni che è necessario porre in atto sono di seguito riportate.



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 8 di 15
04/2020

Per completezza, si riporta di seguito l'elenco delle Azioni previste per lo Scenario 4 (molto elevata probabilità di diffusione del contagio) che il Datore di Lavoro valuta di adottare **nei capitoli seguenti sono invece riportate** le azioni attuate in Regione Liguria:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio da Coronavirus, mediante specifiche informative;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro del “decalogo” di comportamento per combattere il Coronavirus;
- Affissione, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani”;
- Stretto controllo sugli accessi esterni, per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- Uso di guanti idonei da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali, prodotti, buste o pacchi;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con autodichiarazione). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese “The Lancet”);
- Disinfezione per le postazioni/uffici;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche.
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi in accordo alle indicazioni della normativa specifica;
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc.;
- Fornitura, ai soli lavoratori il cui svolgimento della mansione non permette di mantenere le distanze di rispetto e/o le cui attività prevedono già in condizioni normali l'uso di protettori delle vie respiratorie, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3² con indicazione delle modalità di utilizzo.
- Messa a disposizione all'interno dei luoghi di lavoro di mascherine di tipo chirurgico (oppure prive di filtro).
- Sospensione dell'attività e/o svolgimento delle stesse in Smart Working, nei limiti di legge e l'esecuzione dei soli servizi essenziali e di pubblica utilità.

7 MISURE ORGANIZZATIVE ATTUATE IN REGIONE LIGURIA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19.

Le misure organizzative riportate nel presente capitolo 7, sono state adottate gradualmente con l'evolversi degli scenari di rischio dal 1 fino al 4 attuale e intraprese a seguito delle indicazioni e in applicazione dei Decreti legge, nei DPCM e nelle ordinanze della Giunta Regionale via a via emessi, sono state date disposizioni per quanto riguarda la limitazione o sospensione delle attività che comportano assembramenti e / o accesso di utenza.

Sono state inserite nell'area tematica “Salute e Sicurezza sul lavoro” sulla Ligurnet note informative relative al Coronavirus.

Le misure individuate e oggetto di diverse e successive comunicazioni, si applicano a tutti i dipendenti, anche a quelli di altri enti in posizione di comando, ai collaboratori esterni, al personale con contratto di somministrazione in servizio presso la Giunta regionale e al personale delle ditte che normalmente operano presso le sedi regionali (manutenzione, informatica ecc.).

² D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 16 comma 2 autorizzazione di mascherine filtranti prive di marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 9 di 15
04/2020

Esse restano in vigore per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come proclamata dai competenti organi di governo nazionali e regionali e potranno subire rimodulazioni, a seguito di segnalazioni, ulteriori esigenze e/o ulteriori disposizioni/modifiche normative.

1.2 Apertura degli uffici

I servizi regionali restano operativi al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa anche in situazione emergenziale, riducendo la presenza fisica del personale in sede alle sole attività essenziali per il Governo regionale, la gestione dell'emergenza, il funzionamento dell'Ente e la sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro.

La modalità ordinaria di espletamento dell'attività lavorativa è il lavoro agile (o smart working) (sino a 5/5 gg).

L'attività di ricevimento del pubblico esterno è temporaneamente sospesa sino a diversa disposizione.

Sono posticipabili, all'occorrenza, le attività non indifferibili e non espletabili da remoto per via telematica.

L'organizzazione del lavoro è gestita secondo le seguenti linee guida:

- A. presenza fisica del personale per lo svolgimento delle attività collegate alla gestione dell'emergenza e per quelle essenziali al funzionamento dell'Amministrazione non gestibili in modalità agile, con quota parte dei lavoratori, ove possibile, in smart-working a rotazione e/o disponibile a chiamata;
- B. prestazione lavorativa in modalità smart-working emergenziale 5/5 gg per le attività ordinarie dell'Amministrazione e comunque per tutte quelle gestibili da remoto.

Viene assicurata, anche in modalità pronta reperibilità con rientro in sede, la presenza di personale con qualifica dirigenziale e/o con Posizione Organizzativa, in considerazione del ruolo di coordinamento ricoperto e/o della seniority professionale.

7.1.1 Attività non differibili che richiedono o possono richiedere la presenza in ufficio

Le attività non differibili, sono di seguito indicate:

- servizi a supporto degli Organi di governo regionale;
- protezione civile e difesa del suolo;
- servizio ambiente per aspetti correlati all'emergenza;
- struttura emergenziale;
- comunicazione istituzionale;
- personale e organizzazione;
- servizi per la sicurezza dei lavoratori;
- sistemi informativi e TLC;
- bilancio, ragioneria e servizi finanziari;
- appalti/acquisti;
- economato;
- sopralluoghi finalizzati alla gestione dell'emergenza e alla vigilanza sul territorio;
- coordinamento e staff delle Direzioni/Dipartimenti con particolare riguardo alla Sanità;
- servizi generali non remotizzabili (ufficio tecnico, logistica, autisti, protocollo, ecc.);
- in generale, scadenze non differibili e non gestibili da remoto.

7.1.2 Tabella aggregativa mansioni non differibili che richiedono o possono richiedere la presenza in ufficio

Codice	Mansione	Ambiente di lavoro (in fase emergenza COVID)	Attività (in fase emergenza COVID)	Tipo di DPI o procedura (in fase emergenza COVID)
M01	Autista	Ambito stradale	Trasporto materiali e persone	Sono richiesti i seguenti DPI per il rischio specifico: Guanti in nitrile; Mascherina di protezione; Flacone di igienizzante mani
M02	Addetto attività tecniche e di cantiere	Ambienti interni ed esterni (anche smart working)	Sopralluoghi presso sedi regionali per gestione manutenzione e altro	Sono richiesti i seguenti DPI per il rischio specifico: Mascherina di protezione; Flacone di igienizzante mani



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 10 di 15
04/2020

Codice	Mansione	Ambiente di lavoro (in fase emergenza COVID)	Attività (in fase emergenza COVID)	Tipo di DPI o procedura (in fase emergenza COVID)
M04	Ispettori fitosanitari (all'interno della mansione Addetto attività verifiche e controlli sul territorio) Ispettori Difesa del Suolo	Esterno (oltre che ufficio e Smart working)	Spostamenti su automezzi e/o a piedi Attività di verifica, controllo e misure	Sono richiesti i seguenti DPI per il rischio specifico: Guanti in nitrile; Mascherina di protezione FFP2/3; Flacone di igienizzante mani
M05	Addetto interventi di protezione civile	Esterno (oltre che ufficio e Smart working)	Spostamenti su automezzi e/o a piedi e verifiche e controlli sul territorio e presso le sale operative	Sono richiesti i seguenti DPI per il rischio specifico: Guanti in nitrile; Mascherina di protezione; Tuta a vita limitata tipo 5 o 6 Flacone di igienizzante mani
M06B	Addetto attività faunistiche e manutenzione	Territorio: boschi, strade sterrate e non, alvei, sentieri	Spostamenti su automezzi e/o a piedi Attività di manutenzione (pulizia sentieri/torrenti, manutenzioni varie...)	Sono richiesti i seguenti DPI per il rischio specifico: Guanti in nitrile; Mascherina di protezione; Flacone di igienizzante mani
M07	Addetto vigilanza faunistica	Territorio: boschi, strade sterrate e non, alvei, sentieri	Su automezzi e/o a piedi Sopralluoghi e vigilanza faunistica del territorio	Sono richiesti i seguenti DPI per il rischio specifico: Guanti in nitrile; Mascherina di protezione; Flacone di igienizzante mani
M08	Addetto uso VDT (addetto amministrativo) (per le attività da svolgere in presenza)	Ambienti interni (anche smart working)	Attività amministrative	Non sono richiesti DPI nel rispetto delle misure di distanziamento. Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzione igienizzante
M09	Commesso e cursore	Ambienti Interni ed esterni	Su automezzi e/o a piedi	Sono richiesti i seguenti DPI per il rischio specifico: Guanti in nitrile; Mascherina di protezione; Flacone di igienizzante mani



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 11 di 15
04/2020

Codice	Mansione	Ambiente di lavoro (in fase emergenza COVID)	Attività (in fase emergenza COVID)	Tipo di DPI o procedura (in fase emergenza COVID)
M10	Operatore di stamperia (1)	Ambienti interni	Stampa e servizi connessi alla stampa	Sono richiesti i seguenti DPI per il rischio specifico: Guanti in nitrile; Mascherina di protezione; Flacone di igienizzante mani
M11	Tecnico di laboratorio	Ambienti interni	Attività analitiche (legati a Fitosanitario)	Non sono richiesti DPI nel rispetto delle misure di distanziamento. Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzione igienizzante
M14	Addetto Magazziniere (1)	Ambienti interni	Ricevimento e consegna materiale	Sono richiesti i seguenti DPI per il rischio specifico: Guanti in nitrile; Mascherina di protezione; Flacone di igienizzante mani

(1) attività sospese o a presenza ridotta

Le mansioni non riportate sono sospese o svolte in smart working.

1.3 Formazione, riunioni e trasferte

Sono sospese le iniziative formative, convegni ed eventi "in aula"; le attività formative verranno riprogrammate in modalità e-learning.

L'effettuazione di riunioni in presenza sono limitate esclusivamente ai casi indifferibili ed urgenti, sempre e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, dovendosi privilegiare sistemi di video conference, call conference e analoghe tecnologie a distanza.

Deve essere evitato ogni assembramento; l'accesso ed il transito negli spazi comuni (ad esempio aree distributori bibite/snack) deve essere limitato al minimo indispensabile.

Le trasferte sono sospese, fatti salvi i sopralluoghi inderogabili finalizzati alla gestione dell'emergenza e alla vigilanza sul territorio.

1.4 Divieto di accesso al posto di lavoro

È vietato recarsi in ufficio ai dipendenti:

- affetti da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita o rilevanti disabilità (art 2, comma 1, lett. b), DPCM 4 marzo 2020;
- con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° (art. 1, comma b) del DPCM 8 marzo 2020;
- per i quali il Dipartimento di Sanità Pubblica ha disposto misure di quarantena (art.1, comma c) del DPCM 8 marzo 2020.

1.5 Misure di prevenzione e protezione generali per i lavoratori – rese note ed adottate

Di seguito sono riprodotte le misure comportamentali universali, già rese note a tutti i lavoratori, finalizzate alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria, la cui adozione è raccomandata sia per la popolazione generale che per i lavoratori:

- La regola più importante è il distanziamento e cioè l'obbligo di: mantenere in modo tassativo la distanza interpersonale di almeno 1 metro fra le persone; qualsiasi attività che non permetta di mantenere tale distanza dovrà essere riorganizzata a cura dei dirigenti responsabili;



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 12 di 15
04/2020

- lavarsi spesso e con accuratezza le mani con acqua e sapone, per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali, asciugandosi con asciugamani di carta usa e getta; in alternativa al lavaggio con acqua e sapone, è possibile utilizzare le soluzioni disinfettanti (idroalcoliche o con cloro) contenute nei dispenser collocati nelle portinerie o comunque nei luoghi di accesso dall'esterno per permettere a tutti di disinfettare adeguatamente le mani prima dell'arrivo presso gli uffici;
- evitare di toccarsi il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;
- accedere agli ascensori in numero massimo di due persone sempre che sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro; privilegiare comunque l'utilizzo delle scale;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro;
- starnutire o tossire in un fazzoletto, o contro il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino e lavare successivamente le mani con acqua e sapone o usando soluzioni disinfettanti;
- arieggiare costantemente i locali in cui si soggiorna nel caso di locali con ventilazione naturale;
- prima di recarsi al lavoro controllare la propria temperatura corporea; se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non recarsi in ufficio e non entrare in contatto con nessun altro rimanendo momentaneamente isolato, dotarsi di mascherina e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- nei servizi di trasporto con autista evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente; sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri; il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione.

1.6 Misure di prevenzione adottate all'interno dell'Ente per la riduzione del contagio

Di seguito sono riportate le misure di prevenzione adottate per ridurre i rischi di contagio e la diffusione del virus:

- sono stati collocati dispenser con soluzioni alcoliche/clorate disinfettanti nelle sedi regionali, in aggiunta alle consuete soluzioni per il lavaggio delle mani e agli asciugamani di carta;
- vengono sanificati attraverso l'uso di sostanze a base alcolica o clorurata, con frequenze definite in relazione a specifiche valutazioni sulle caratteristiche delle sedi e dei relativi affollamenti, tutti gli ambienti di lavoro nonché il parco auto regionale;
- in caso di segnalazione di caso positivo si procede alla chiusura della zona interessata e alla disinfezione supplementare dei locali frequentati dalla persona, come indicato nella circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla ventilazione;
- ogni caso sopra citato è valutato e gestito in collaborazione con il Medico Competente;
- ove necessario, sono stati applicati segnali grafici che visivamente indicano la modalità di rispetto della distanza di 1 metro prevista dalle ordinanze fino ad ora emesse;
- è stato spostato lo sportello di ricezione posta del protocollo all'ingresso della sede di via Fieschi 15 ove è presente un apposito schermo protettivo;
- sono forniti DPI specifici (guanti e mascherine) per i lavoratori che devono effettuare sopralluoghi e/o spostamenti inderogabili all'esterno e all'interno (protezione civile, autisti, cursori, operatori della vigilanza faunistica, ispettori fitosanitari, ufficio tecnico). In caso di assenza di tali dispositivi, perché non reperibili sul mercato, l'attività deve essere posticipata; i Dirigenti di servizio autorizzano le uscite in solitaria con auto di servizio per minimizzare il rischio contagio;
- uso di guanti idonei da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali, prodotti, buste o pacchi;
- per coloro che in relazione alle specifiche attività assegnate non possono mantenere la distanza interpersonale di un metro anche a seguito della rimodulazione dell'attività stessa a cura dei Dirigenti responsabili, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche (art. 16 DL 18/2020); l'attività d'ufficio non è considerata tra quelle per le quali è necessaria la mascherina se rispettata la distanza interpersonale;
- presso gli accessi di tutte le sedi è collocata l'apposita cartellonistica predisposta dal Ministero della Salute recante le norme e disposizioni del ministero della salute;
- sono stati effettuati i primi interventi sulle diverse tipologie di impianti di condizionamento e ventilazione presenti nelle sedi regionali (ad esempio nessun utilizzo di ricircolo dell'aria aspirata all'interno degli ambienti).



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 13 di 15
04/2020

- è stata predisposta una apposita area informativa all'interno della sezione Salute e Sicurezza Sul Lavoro della LIGURNET denominata COVID-19;
- viene data periodica informazione ai RLS (anche mediante video conferenze), ai Direttori e a tutto il personale relativamente allo stato di attuazione delle varie azioni e sullo stato di avanzamento delle attività previste in tema COVID-19;
- si potrà procedere alla chiusura di sedi se le condizioni lo renderanno possibile o necessario.

1.7 Procedura di segnalazione al Datore di Lavoro

Di seguito la procedura introdotta per la segnalazione di possibili situazioni di positività effettiva o potenziale al COVID-19.

Dipendenti e collaboratori regionali, anche in posizione di comando, avvaliti o accreditati con postazioni di lavoro presso gli uffici regionali, qualora siano stati individuati dall'Autorità Sanitaria come positivi al Covid-19 o indicati tra i soggetti che sono stati in "contatto stretto" devono tempestivamente informare il Datore di Lavoro regionale attraverso la e-mail dirgen.organizzazione@regione.liguria.it

Le disposizioni discendono dagli obblighi in capo ai lavoratori previsti dall'art. 20 del D.lgs. 81/2008.

Nella e-mail il lavoratore deve indicare:

- a. nome e cognome;
- b. servizio di appartenenza;
- c. di essere posto in quarantena perché positivo o perché in "contatto stretto";
- d. la data di inizio della quarantena;
- e. l'Autorità Sanitaria che ha disposto la quarantena.

I dati ricevuti vengono elaborati dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente per gli aggiornamenti al fine di individuare possibili contatti avvenuti in ambito lavorativo mediante la verifica dell'ultima data di presenza in ufficio; a seguito di tale verifica viene valutata la necessità o meno di attivare le procedure previste e di seguito schematizzate:

- nel caso in cui la data di ultima presenza in ufficio sia tale da essere passato il periodo di incubazione: non si fa nulla.
- nel caso in cui la data di ultima presenza in ufficio sia tale da non essere passato il periodo di incubazione: i colleghi che possono essere venuti a contatto stretto con il lavoratore interessato sono posti in Smart Working informandoli della circostanza e indicando loro la necessità di informare della situazione il proprio medico curante e/o il 112 per l'avvio eventuale del periodo di quarantena / sorveglianza attiva / osservazione ecc.

La quarantena, la sorveglianza attiva o l'osservazione possono essere decise esclusivamente dall'autorità sanitaria (ad esempio ASL).

Viene data periodica informazione, garantendo l'anonimato degli interessati, relativamente ai casi di lavoratori posti in quarantena / osservazione / vigilanza attiva da parte dell'Autorità sanitaria.

1.8 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è prevista da una specifica normativa nazionale. Ai sensi dei provvedimenti emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo stato attuale non risulta adottato alcun intervento legislativo atto a sospendere o rimodulare tale misura generale di tutela della salute dei lavoratori.

A livello regionale, una circolare delle ASL liguri evidenzia che *“la sorveglianza sanitaria è una misura di tutela prevista da specifica normativa nazionale, la sospensione dei relativi obblighi a carico dei datori di lavoro e dei medici competenti non può che essere valutata ed eventualmente disposta in sede legislativa. Tuttavia, tenuto conto della situazione e della necessità di adottare le misure di contenimento del contagio sul territorio nazionale, individuate con sopravvenute disposizioni di legge, si*



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 14 di 15
04/2020

ritiene che la stessa possa essere - in linea generale - motivatamente differita per il periodo dell'emergenza e perciò ad oggi alla data del 3 aprile 2020. Tale data potrà mutare con successivi provvedimenti di legge.

Andranno, comunque, mantenute le attività di sorveglianza sanitaria a carattere di urgenza necessarie a formulare l'idoneità nei casi non prorogabili- quali: visite preventive, visite su richiesta del lavoratore, visite precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi, visite per cambio mansione, ecc."

Di concerto con il Medico Competente si è quindi provveduto ad impostare tale attività in accordo a quanto sopra riportato.

D'altra parte, si evidenzia che il numero delle visite, non solo periodiche, dei lavoratori effettivamente in servizio dovrebbe essere già ridotto al minimo ragionevolmente ottenibile, considerate le misure di restrizione disposte a livello nazionale, l'incentivazione di ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, nonché la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione e delle attività produttive non essenziali.

1.9 Tutela del lavoratore "fragile"

Le previsioni del protocollo nazionale di regolamentazione condiviso con le parti sociali in data 14 marzo 2020, in base al quale spetta al Medico Competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste. Le principali motivazioni consistono non solo nelle evidenti esigenze di tutela della *privacy* e di rispetto del segreto professionale, ma anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all'attività professionale, oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Per l'individuazione di situazioni di particolare fragilità, in assenza di ulteriori indicazioni di livello nazionale, si ritiene che i criteri siano quelli generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020³ e successivamente precisati dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18⁴.

Tuttavia, non essendo possibile, se non ricorrendo ad improprie semplificazioni, fornire indicazioni applicabili alla complessità di ogni singolo caso, di concerto con il Medico Competente si è individuata quale forma di tutela più appropriata per la definizione di soggetto a rischio una autocertificazione del soggetto stesso che permette di accedere, senza necessità di autorizzazione da parte del proprio responsabile, allo Smart Working (5 gg/ settimana).

8 AZIONI DI MIGLIORAMENTO IN FASE DI ATTUAZIONE

Le seguenti azioni sono in fase di attuazione:

- Messa a disposizione dei lavoratori che accedono alle sedi, di mascherine chirurgiche;
- Acquisto e posizionamento di dispenser per igienizzante per le mani (di tipo a piantana) in tutte le sedi e nelle zone di maggior afflusso;
- Gestione dei sistemi di condizionamento nelle diverse sedi in ottica prevenzione COVID-19 in accordo a REHVA COVID-19 Linee guida, 3 Aprile 2020 e s.m.i. "Come utilizzare e gestire gli impianti degli edifici al fine di prevenire la diffusione del virus (SARS-CoV-2) e della malattia coronavirus (COVID-19) negli ambienti di lavoro".
- Programmazione della fase 2 dell'emergenza COVID-19.

³ DPCM 08 marzo 2020, articolo 3, comma 1, lettera b): "è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...]"

4

DL 17 marzo 2020, articolo 26, comma 2: "Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischi derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9"



REGIONE LIGURIA

REL 02
DVR PER IL VIRUS SARS-COV-2
(CORONAVIRUS) CAUSA DELLA
MALATTIA COVID-19 – FASE
EMERGENZIALE 1

Pag. 15 di 15
04/2020



1515REL 02 - RISCHIO DA - VIRUS SARS-COV-2